

obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori che gli stessi organi svolgono istituzionalmente.

Le tariffe dovute all'SPESL per gli adempimenti di cui sopra restano quelle in vigore di cui al decreto Ministero della sanità 8 maggio 1996; dette tariffe sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, giusta risoluzione del Ministero finanze - Direzione generale tasse e imposte indirette sugli affari - n. 397166/84 del 2 agosto 1984.

Per le macchine di cui all'art. 11, comma 3, già in servizio o messe a disposizione sul mercato dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella normale o straordinaria manutenzione o assoggettate a variazioni delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore, permane l'obbligo di denuncia all'ISPEL, comportando la modifica nuova immissione sul mercato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Ogni altra variazione, comprese le modifiche non rientranti nei casi sopra citati, dovrà essere comunicata tempestivamente dall'utilizzatore direttamente agli uffici territoriali di vigilanza in conformità al disposto dell'art. 16 del decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Con esplicito riferimento all'art. 11 comma 2, p.to a) del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rimane in essere, secondo le procedure e le modalità prevenienti di pagamento e di attestazione, l'espletamento, da parte dell'ISPEL dei servizi riferentisi a macchine immesse sul mercato o messe in servizio nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del regolamento in questione. Tale procedura permane anche nel caso in cui l'utente non si è avvalso della clausola di cui all'art. 11, comma 2, p.to b), del citato decreto del Presidente della Repubblica e per le macchine, già in uso in uno Stato dell'Unione europea, privi di dichiarazione CE di conformità e messe in servizio sul territorio italiano.

Rimangono inoltre in vigore tutte le procedure e le disposizioni prevenienti inerenti le richieste di omologazione delle scale aeree ad azionamento manuale, non rientrando le stesse nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 ed al fine di un rapido smaltimento delle denunce di apparecchi di sollevamento materiali in giacenza presso i dipartimenti periferici dell'ISPEL, considerata la consolidata applicazione da parte dei costruttori di apparecchi di sollevamento delle disposizioni tecnico progettuali, l'ISPEL potrà definire il procedimento d'omologazione dopo aver esaminata la completezza formale della relativa documentazione - firmata da un tecnico laureato o diplomato, dipendente dell'azienda o iscritto al relativo albo professionale abi-

ilitati a norma di legge all'esercizio della professione - allegata alla denuncia in conformità alla circolare n. 77/76 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

*Il direttore generale della produzione industriale
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato*
VISCONTI

*Il direttore generale della Direzione generale
rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale*
ALBERTI

*Il direttore generale della prevenzione
del Ministero della sanità*
OLEARI

97A5338

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 1° luglio 1997, n. 7071925.

Applicazione delle norme contenute nell'art. 2, commi 117 e 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Integrazione della comunicazione di elementi informativi concernenti gli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni e i dipendenti addetti alla loro conduzione.

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Al Consiglio di Stato
Alle Corti dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Agli enti pubblici non economici
Ai parchi nazionali
Alle università
Agli enti di ricerca*

Con lettera-circolare n. 7010974 del 3 febbraio 1997 codesta Amministrazione è stata invitata a trasmettere al Provveditorato generale dello Stato i dati, indicati nel decreto del 29 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1997), relativi agli autoveicoli in dotazione.

Al fine di consentire l'esecuzione dell'analisi tecnico-economica, prevista dall'art. 2, comma 119, della legge n. 662/1996, si rende necessario che questo Ministero acquisisca ulteriori elementi informativi e di valutazione, quali la consistenza numerica e la retribuzione dei dipendenti addetti alla conduzione degli autoveicoli stessi, nonché le spese connesse con il loro funzionamento (spese di acquisto, di gestione, di manutenzione, etc.).

Pertanto, codesta Amministrazione o ente produrrà i dati integrativi occorrenti, meglio specificati nell'unita scheda la quale, debitamente compilata, dovrà pervenire al Provveditorato generale dello Stato entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della presente.

Il Ministro: CIAMPI

Prospetto delle spese di acquisto, di gestione e di manutenzione degli autoveicoli in dotazione nonché dei costi del personale addetto al funzionamento degli stessi. Integrazione dei dati già richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 117, della legge n. 662/1997 e del decreto interministeriale del 29 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997).

Amministrazione o Ente

a) dipendenti (civili e/o militari) addetti alla conduzione degli autoveicoli in dotazione N.

b) retribuzione complessiva (mensile lorda) erogata ai dipendenti di cui al punto a) L.

c) tempo medio di utilizzo del personale conducente espresso in ore/giorno (con esclusione del tempo non connesso con l'attività di conducente) N.

d) retribuzione complessiva (mensile lorda) del personale addetto alle attività correlate alla gestione (personale amministrativo), alla manutenzione e alle riparazioni (personale tecnico) degli autoveicoli L.

e) costo globale annuo (riferito al 1996) per riparazioni, manutenzione, rifornimenti, tasse automobilistiche, premio assicurativo R.C. auto, etc. L.

f) spese per utenze varie relative al 1996 (ENEL, TELECOM, etc.) connesse con il funzionamento del parco autoveicoli (ove non ricavabili, indicare il costo presunto annuo) L.

g) spese per fitto locali adibiti ad autorimessa, officina riparazioni, uffici automobilistici, etc., riguardanti l'anno 1996 (se sostenute) L.

h) spesa complessiva per rinnovo parco autoveicoli sostenuta direttamente o tramite il Provveditorato generale dello Stato nel quinquennio 1992-1996 L.

Note eventuali

(timbro e firma)

97A5339

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente del Comitato olimpico nazionale italiano

Si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica datato 23 maggio 1997 il dott. Mario Pescante è stato nominato presidente del Comitato olimpico nazionale italiano per il quadriennio 1997-2000.

97A5306

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.57/D80 del 27 giugno 1997

SEREN VITA - 20 capsule 10 mg - 018067013

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Synthelabo S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.125/D81 del 27 giugno 1997

AMPI-ZOJA - 12 capsule - A.I.C. n. 022372015

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici FORMENTI S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

D.D. 800.F.1/D/S.M.80/1386 del 27 giugno 1997

È prolungata per ulteriori sessanta giorni a decorrere dal 1° luglio 1997, la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale «HEMOFIL M» - A.I.C. n. 027128014, limitatamente al lotto n. 97A06A96.

97A5307

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 luglio 1997

Dollaro USA	1706,81
ECU	1914,36
Marco tedesco	973,21
Franco francese	288,84
Lira sterlina	2859,76
Fiorino olandese	864,73
Franco belga	47,169
Peseta spagnola	11,520
Corona danese	255,61
Lira irlandese	2604,08
Dracma greca	6,175
Escudo portoghese	9,647
Dollaro canadese	1239,06
Yen giapponese	14,930
Franco svizzero	1161,33
Scellino austriaco	138,30
Corona norvegese	233,00
Corona svedese	219,34
Marco finlandese	326,45
Dollaro australiano	1285,23

97A5405